



REGOLAMENTO VIAGGI LICEO BROCCHI

Delibera n. 1079 adottata dal Consiglio di Istituto il 16 aprile 2013

SOMMARIO

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione

Art. 3 - Finalità per ogni tipologia

Art. 4 - Proponenti per viaggi di istruzione

Art. 5 - Iter procedurale

Art. 6 - Durata dei viaggi di istruzione e periodi di effettuazione

Art. 7 - Destinatari

Art. 8 - Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione

Art. 9 - Finanziamento

Art.10 - Contributi degli allievi

Art.11 – Docente referente del viaggio

Art.12 - Accompagnatori

Art.13 - Criteri per la comparazione delle offerte

Art.14 - Polizza assicurativa

Art.15 - Monitoraggio e valutazione

Art.16 - Cenni riepilogativi sulla documentazione dei viaggi istruzione

Art.17 – Normativa di riferimento



Art. 1 – PREMESSA

L'arricchimento dell'offerta formativa è un momento tra i più significativi dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta di attività che possono meglio articolare la qualità dell'offerta formativa "dentro l'aula", ma anche "fuori dall'aula", con momenti, in sintesi, che possono integrare ed arricchire le stesse discipline curriculari od alcuni momenti delle stesse come dell'intero curriculum. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione. Con questi termini si intende, nel linguaggio scolastico, non solo la cosiddetta "gita scolastica", ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive, la partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi, questi stessi non possono non trovare spazio nella progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono infatti, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione che la scuola deve predisporre fin dall'avvio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure ed una puntuale organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

L'importanza della pianificazione

Fondamentale per la prevenzione risulta una efficace programmazione del viaggio, che descriva precise attività lungo tutto l'arco del tempo da utilizzare, tenendo presente la vigilanza sugli studenti partecipanti.

La C.M. n.291/92 prevede infatti all'articolo 1.2 che tutte le "le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongano (...) una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale (...) che rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti."

"Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive."

La necessità di una attenta e puntuale pianificazione del viaggio è del resto confermata anche dall'orientamento della Cassazione che in una sentenza del 1997 (Sent. Cass. Sez. 3 n.7821 del 21/08/1997) afferma che il superamento della presunzione di responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione, in virtù del rapporto organico con gli insegnanti nel caso di danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, postula la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta - il che presuppone anche l'adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo - nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

La prova di non aver potuto impedire il fatto che il precettore o l'insegnante dell'allievo a norma dell'art. 2048 c.c. deve fornire per superare la presunzione di responsabilità in ordine all'illecito dell'allievo medesimo nel tempo in cui si trova sotto la sua vigilanza, non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale (sez. 3 sent. n.2027 del 27/03/84).

La necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti, impone quindi il rispetto di alcune regole relative agli spostamenti:

- occorre accordare preferenza all'uso di treni o voli low-cost, specie per lunghe percorrenze
- occorre evitare il più possibile spostamenti nelle ore notturne
- occorre scegliere professionisti seri cui affidarsi per l'organizzazione del viaggio
- è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:



- a) Viaggi d'istruzione in Italia e all'estero
- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali
- c) Scambi culturali
- d) Stage nell'ambito di programmi comunitari e/o progetti
- e) Soggiorni di studio all'estero (attività didattica compresa nei 200 giorni di lezione)

Non sono compresi spostamenti e pernottamenti previsti da attività e progetti inseriti nel POF (Notte in trincea, MEP, ecc.)

Art. 3 – Finalità per ogni tipologia

a) Viaggi d'istruzione in Italia e all'estero

Si tratta di viaggi con pernottamenti della durata di più giorni fino a un massimo di sei. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri Paesi.

b) Visite guidate/lezioni sul posto

Si tratta di uscite didattiche della durata di un giorno (cioè senza pernottamenti). Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.

c) Scambi culturali previsti da programmi comunitari e progetti della scuola

Hanno una durata variabile in base al Paese. Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, di approfondire la conoscenza della lingua straniera e di facilitare un processo di integrazione culturale.

d) Stage nell'ambito di programmi comunitari e/o progetti

Gli stage, oltre ad essere momenti essenziali nell'ambito del tirocinio didattico, sono previsti nei progetti di alternanza scuola-lavoro e, durante i mesi estivi, come opzione volontaria di esperienza nel mondo del lavoro. Essi sono regolamentati a parte.

e) Soggiorni di studio all'estero (attività didattica compresa nei 200 giorni di lezione)

Si tratta di soggiorni in paesi esteri di cui gli studenti studiano la lingua. La durata media è di una settimana e la permanenza prevede vitto-alloggio in famiglie selezionate e frequenza a lezioni di lingua presso istituzioni riconosciute.

Art. 4 – Proponenti per viaggi d'istruzione

Le proposte dei viaggi d'istruzione devono essere deliberate dai Consigli di Classe entro maggio per le classi 4[^] (viaggi delle future classi 5[^]), entro novembre per le classi quarte. Per le classi prime, seconde e terze le proposte vanno deliberate entro novembre se i viaggi si svolgono entro febbraio ed entro gennaio per i viaggi da effettuarsi nel



secondo quadrimestre. Ogni classe provvede alla stesura della proposta del progetto attraverso l'individuazione del referente che compilerà la modulistica prevista, della mèta concordata e dell'impegno di spesa previsto.

Art. 5

a) Iter procedurale per i viaggi di istruzione

Entro i tempi previsti dall'art. 4 i Consigli di Classe devono:

- Provvedere all'individuazione dell'itinerario e del programma di viaggio che devono essere collegati ad un significativo percorso culturale e formativo
- Provvedere alla nomina dei docenti accompagnatori che, di norma, sono docenti della classe
- Scegliere il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione (v. successivo art. 6)
- Tenere conto del numero degli studenti partecipanti (minimo 80%)
- Considerare il numero di giorni disponibili secondo quanto indicato al successivo articolo 6
- Individuare il piano di previsione dei costi nel modo più completo possibile

b) Iter procedurale per scambi scolastici previsti da programmi comunitari e/o progetti della scuola

Per gli scambi si fa riferimento all'Istruzione operativa n. 7.5_03 reperibile nel sito della scuola e alle norme comunitarie per i progetti. Le classi che effettueranno uno scambio non possono effettuare nell'arco dello stesso anno scolastico altri viaggi di istruzione di uno o più giorni, se non quelli previsti all'interno delle attività programmate per lo scambio stesso. Possono invece essere effettuate lezioni sul posto di breve durata (mostre, rafting, ecc.). Nel caso in cui lo scambio venga articolato su due anni scolastici, le suddette limitazioni vanno riferite all'anno in cui la classe si reca all'estero.

c) Iter procedurale per i soggiorni di studio all'estero

Nel caso in cui non sia possibile realizzare uno scambio culturale con una scuola partner il Consiglio di Classe può proporre un soggiorno di studio, organizzato secondo l'iter dei viaggi di istruzione (uno nell'arco del quinquennio). Le classi che effettueranno un soggiorno studio non possono effettuare nell'arco dello stesso anno scolastico altri viaggi di istruzione di uno o più giorni, se non quelli previsti all'interno delle attività programmate per lo stesso.

Art. 6 – Durata dei viaggi d'istruzione / visite guidate e periodi di effettuazione

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione (esclusi gli scambi e i soggiorni di studio) come da schema, salvo inderogabili necessità.

classi	Periodo di effettuazione	di	Durata (per l'Europa)	n. minimo partecipanti	accompagnatori	Presentazione domanda	Delibera CdC
classi 5 [^] *	primo quadrimestre		6 giorni pullman/treno 5 giorni aereo	80% della singola classe	1 docente ogni 15 studenti	Almeno un mese prima	Entro maggio dell'anno scolastico precedente
Classi 4 [^]	secondo quadrimestre		3 giorni	80% della singola classe	1 docente ogni 15 studenti	Almeno un mese prima	Entro nov. dell'anno scol. in corso
Classi 1 [^] - 2 [^] - 3 [^]	Nell'arco dell'anno Ad esclusione dell'ultimo mese di lezione/nei periodi di scrutini e Consigli di Classe/a ridosso di festività		Max 1 giorno	80% della singola classe	1 docente ogni 15 studenti	Almeno un mese prima	Verbale del CdC



* *NOTA: In particolare per le classi quinte è importante che i CdC stabiliscano ad inizio anno i giorni complessivi che possono essere utilizzati per le varie attività (viaggio di istruzione, visite brevi, orientamento, ecc.)*

Come previsto dalla normativa vigente è fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione di scrutinio, elezioni scolastiche).

La proposta del viaggio, redatta dal docente responsabile sul modello standard reperibile nel sito della scuola, dovrà essere inoltrata all'Ufficio protocollo, il quale provvederà a far pervenire al Dirigente le richieste dei viaggi d'istruzione e valuterà l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.

Solo se la proposta è conforme al regolamento (% studenti, quota individuale ...) avrà poi inizio l'attività negoziale (responsabile il DSGA) con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione; in caso contrario sarà data comunicazione via e-mail al docente Responsabile del viaggio.

Una volta approvato dal Consiglio di Classe, il Viaggio d'istruzione non potrà subire – salvo casi di forza maggiore – alcun cambiamento né di costi, né di agenzia, né di meta, fatta eccezione per la prenotazione di voli low-cost, il cui costo può variare sensibilmente anche nell'arco di breve tempo.

Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico per ciò che riguarda la scelta dei servizi, logistici e di trasporto, in base alla miglior offerta intesa come miglior rapporto fra servizi offerti e costo complessivo.

Art. 7 – Destinatari

Soggetti della mobilità educativa sono tutti gli studenti, i docenti e il personale A.T.A. del Liceo Brocchi.

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI

- Viaggi d'istruzione
- Lezioni sul posto entro l'orario delle lezioni giornaliere
- Visite guidate della durata massima di un giorno, senza pernottamento fuori sede
- Scambi culturali in Italia e all'estero: almeno 1 nell'arco di un quinquennio per l'indirizzo linguistico. A seconda delle disponibilità di scuole partner, si cercherà di consolidare ed estendere la pratica dello scambio anche agli altri indirizzi.
- Soggiorni di studio all'estero
- Viaggi-studio estivi all'estero
- Stage in Italia e all'estero (es: progetto Leonardo, progetto stage estivo)
- Partecipazione a progetti europei che prevedano la mobilità

ATTIVITÀ DEI DOCENTI

- Accompagnamento, assistenza, docenza sul posto per le attività di cui al punto precedente
- Partecipazione a programmi europei che prevedano la mobilità
- Scambi con docenti di altre scuole in Italia e all'estero
- Progettazione e programmazione delle attività proposte
- Presentazione e controllo documentazione a supporto dell'iniziativa

ATTIVITÀ DEL PERSONALE

- Accompagnamento e/o assistenza per le attività che coinvolgono gli studenti
- Scambi con personale ricoprente le stesse funzioni in Italia e all'estero
- Partecipazione a programmi europei che prevedano la mobilità

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.



Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione

Gli studenti non partecipanti sono obbligati alla frequenza scolastica da effettuarsi in una classe parallela.

Art. 9 – Finanziamento

In riferimento alla normativa vigente:

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate e altre tipologie di viaggi vedi Art. 2 lettere a-b-c-d-e del presente regolamento, deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera "e", D.lgs. 297/1994).

L'unico compenso possibile può essere attribuito a carico del fondo di istituto, in base all'art. 88, c. 2, lettera "k" che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo "compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell'ambito del POF" relativo ai viaggi (ad esclusione degli scambi) vedi Art. 2 lettere a-c-d-e del presente regolamento.

L'accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all'insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).

La scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all'istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell'orario per far fronte all'assenza dei docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l'adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche.

Finanziamento scambi:

SCAMBI	Compenso forfettario CdI n°3 del 8 novembre 2012 DELIBERA N. 1026
--------	---

Somma complessiva massima stimata (a docente) in € 600,00 che servirà per:

Presunzione di spesa in Italia per 7giorni per ciascuno dei docenti stranieri	Costo in Euro
B&B (Scalabrini) 7 gg. x 28€	196,00
Pasti (pranzo e cena) 14 x 20€ + 35€ caffè, acqua..	280,00 35,00
Trasporti (treno, pullman..)	50,00
Entrate musei, visite	35,00
Totale spese presunte (Quota A)	€ 596,00 x 2 Accompagnatori tot: € 1.200,00

oltre alle spese relative al compenso previsto per gli accompagnatori pari a :

Docente Responsabile		Docente accompagnatore		Totale Quota B
Progettazione 40 ore x 17,50€	€ 700,00 + oneri tot. 928,90 Lordo Stato	Collaborazione alla Progettazione 20 ore x 17,50€	€ 350,00 + oneri tot. 464,45 Lordo Stato	€ 1.393,35



Art. 10 – Contributi degli allievi

I viaggi d'istruzione sono completamente a carico delle famiglie.

Il Consiglio di Istituto, al fine di garantire la massima adesione degli studenti, fissa ogni anno il limite di spesa massimo per tutte le attività previste nel corso dell'anno scolastico. Non rientrano nei limiti fissati eventuali attività di scambio e di soggiorno di studio.

Per l'anno scolastico 2013-2014 i limiti di spesa sono così stabiliti:

Classi prime Euro 100,00

Classi seconde Euro 150,00

Classi terze Euro 150,00

Classi quarte Euro 250,00

Classi quinte: Euro 500,00

Il tetto massimo va inteso come onnicomprensivo di tutte le uscite (visite e viaggi, ad esclusione di scambi e soggiorni di studio) e tutte le attività integrative (rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.) dell'intera classe programmate per l'anno scolastico. Un consiglio di classe può così scegliere in modo trasparente e preventivo le modalità di impiego delle risorse delle famiglie.

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto corrente postale intestato alla scuola. Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il versamento sul ccp/ccb dell'istituto. Può essere chiesto un acconto pari al 30% dell'importo complessivo ipotizzato per il viaggio che dovrà essere versato al momento della stipula del contratto. Il termine del versamento a saldo è 8 giorni prima della partenza e 30 giorni nel caso di trasferte in paesi extraeuropei.

Le attestazioni di pagamento di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a cura del Responsabile del viaggio. Le ricevute di pagamento possono essere utilizzate da chi esercita la potestà genitoriale ai fini della detraibilità fiscale in sede di denuncia dei redditi.

Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, con un costo individuale fino ad Euro 20,00, a discrezione del docente referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe per l'importo previsto. L'attestazione del ccp dovrà essere consegnata in Segreteria dal docente Responsabile del viaggio almeno tre giorni prima dell'inizio del viaggio.

Art. 11 – Docente referente del viaggio

E' opportuno evidenziare che il Responsabile del viaggio di istruzione di ogni singola classe:

- è il punto di riferimento degli accompagnatori
- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria
- è la persona che deve curare tutte le informazioni relative al viaggio
- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni
- provvede al ritiro dei pagamenti (ccp/ccb) per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in segreteria delle attestazioni entro i termini indicati nel presente Regolamento
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio
- prende contatto, direttamente o attraverso l'agenzia organizzatrice, con guide, musei, enti culturali e organizzazioni, se previsti nel programma
- redige la relazione finale. Tale relazione dovrà indicare:
 - il numero dei partecipanti e gli eventuali assenti
 - i docenti accompagnatori
 - un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta
 - le finalità didattiche raggiunte
 - eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)



Art. 12 – Accompagnatori

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente che tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile. Il Dirigente Scolastico, se lo ritiene necessario, può prevedere la partecipazione anche di personale A.T.A. che avrà le stesse responsabilità dei docenti.

Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione, vanno utilizzati di norma i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi all'estero è fondamentale che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenze della lingua del Paese da visitare o, in alternativa, una adeguata conoscenza della lingua inglese. Per i soggiorni di studio il docente coordinatore è l'insegnante di classe della lingua oggetto di approfondimento, salvo impedimenti.

Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di personale con specifiche competenze. In tale caso spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori e individuare le persone cui affidare tale incarico.

Potrebbe essere consentita, per situazioni particolari e su autorizzazione del Dirigente Scolastico, la partecipazione dei genitori degli alunni, senza oneri a carico della Scuola.

Agli accompagnatori il Dirigente Scolastico conferisce l'incarico con nomina.

Fermo restando il numero di accompagnatori di cui all'art. 6, è prevista l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre docenti complessivamente per classe, solo nel caso di effettive esigenze legate al numero degli alunni.

Al fine di evitare ripetute assenze dello stesso insegnante si auspica un avvicendamento dei docenti accompagnatori. A tale scopo ciascun docente potrà essere impegnato – di norma – in viaggi di istruzione, scambi, lezioni sul posto, per un massimo di **10 giorni effettivi di scuola**, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 13 – Criteri per la comparazione delle offerte

Il Decreto 44/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate. Il Dirigente Scolastico può nominare una commissione, integrata dal responsabile del viaggio, che avrà il compito di:

- vagliare le offerte
- esaminare la documentazione
- valutare i servizi offerti

Una volta individuata, la ditta aggiudicataria deve attenersi al contratto stipulato in forma esclusiva, ossia non può sub-appaltare l'incarico se non prima avvisato per iscritto il committente e riconfermato il contratto.

Art. 14 – Polizza assicurativa

Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.

L'assicurazione contro gli infortuni

La CM n.36/1995, prendendo in esame la fattispecie dei viaggi d'istruzione, ha precisato che non possono essere sostenute a carico della scuola spese per coperture assicurative concernenti la responsabilità civile verso terzi dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni, ovvero gli infortuni dei docenti accompagnatori. Si tratta infatti di rischi, i primi, connessi direttamente all'esplicazione della funzione professionale e quindi propri del soggetto prestatore dell'opera e assicurabili, pertanto, a suo personale carico, ovvero di rischi, i secondi, che, connessi al rapporto di lavoro, sono coperti da assicurazione obbligatoria INAIL.

Art. 15 – Monitoraggio e valutazione

Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto.

In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare:

- i servizi offerti dall'agenzia



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. BROCCHI"

Classico – Linguistico – delle Scienze Sociali –

Scientifico – Scientifico/Tecnologico



fondato nel 1819

- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti
- la valutazione degli accompagnatori
- la comparazione tra costo e beneficio

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio.

Art. 16 - Cenni riepilogativi sulla documentazione dei viaggi di istruzione

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

- richiesta di effettuazione del viaggio completo di dati: programma analitico del viaggio, obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa, numero degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza, dati richiesti relativi al viaggio stesso
- dichiarazioni di consenso delle famiglie
- il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate
- versamenti effettuati
- la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291
- relazione consuntiva

Art. 17 - Normativa di riferimento

Per i viaggi d'istruzione sono attualmente in vigore le seguenti norme:

- la circolare del M.P.I. 14.10.1992, n° 291 (di carattere generale)
- la circolare del M.P.I. 2.10.1996, n° 623, con cui si chiarisce che "l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai Provveditori agli Studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione. Le delibere dei Consigli di circolo e d'istituto vanno inviate agli uffici scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza".
- il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 (regolamento sull'autonomia scolastica) che all'art. 14, comma 6 abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole e quindi contribuisce a dare definitiva e totale autonomia alle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per i viaggi e visite guidate di istruzione; ciò sta a significare, tra l'altro, che l'osservanza dei minuziosi suggerimenti recati dalla circolari ministeriali non ha più carattere obbligatorio, anche se certamente può assumere rilievo ai fini dell'accertamento di responsabilità connesse ad eventi accidentali dannosi.

Viale XI Febbraio, 65 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 - Fax: 0424 220284
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it - www.liceobrocchi.vi.it - Cod. Fisc.: 82002770244 - VIPC04000X

